



20307/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

ne

Ev 101

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -

ASSICURAZIONI  
TRIBUTI

Dott. MARIO CIGNA - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

Ud. 16/06/2016 - CC

Dott. ROBERTA CRUCIOTTI - Consigliere -

R.G.N. 22142/2014  
Non loboz  
Rep.

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22142-2014 proposto da:

), elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell'avvocato ANNA SCIFONI,  
che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 294/4/2013 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 6/6/2013, depositata il  
24/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;  
udito l'Avvocato Alberto Campeggiani per delega verbale dell'Avvocato Anna Scifoni difensore del ricorrente che si riporta agli atti.

### FATTO E DIRITTO

Alberto ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza 294/04/2013 con la quale la Commissione Tributaria Regionale Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso sentenza 82/03/2012 con cui la stessa CTR, nel rigettargli l'appello, aveva confermato la decisione della CTP che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di liquidazione avente ad oggetto imposta di registro per euro 161,77 relativa a sentenza d'incompetenza emessa dal Giudice di Pace di Roma in controversia tra lo stesso Campeggiani ed Assitalia Spa; la CTR, in particolare, ha ritenuto insussistente il prospettato dolo revocatorio, non ravvisato nella circostanza che l'Agenzia nel corso del processo (e precisamente nel corso del giudizio di appello) aveva taciuto il fatto che la predetta imposta di registro era stata già pagata dalla coobbligata Inassitalia il 28-11-2007 (dopo la costituzione dell'Ufficio in primo grado).

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, notificato via PEC il 28-10-2014.

Il contribuente ha presentato ulteriori memorie ex art. 380 bis, comma 2, cpc.

Va preliminarmente ritenuta rituale la suddetta notifica del controricorso, tramite P.F.C., (art. 3 bis, comma 1, 1.53/1994: "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel



rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."), effettuata il 28-10-2014- allorché erano state emanate, da ultimo, le norme regolamentari attuative del D.M. 44/2011, contenenti le specifiche tecniche per le notificazioni per via telematica da farsi dagli avvocati; in particolare, era stato emanato il provvedimento del 16-4-2014 della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato sulla G.U. del 30-4-2014 ed entrato in vigore il 15-5-2014 (cfr. Cass. 14368/2015; Cass. 20072/2015; Cass. 1682/2016).

Il motivo, con il quale -denunciando violazione di legge- si ritiene che anche il silenzio su fatti decisivi può integrare errore revocatorio quando detto silenzio costituisce elemento essenziale di un'attività diretta ed idonea a trarre in inganno la controparte, è infondato.

E' vero che costituisce consolidato principio di questa Corte che "il silenzio su fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 395, primo comma, numero 1), cod. proc. civ., a condizione che esso costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità" (Cass. 25671/2013); siffatta macchinazione è stata tuttavia esclusa nel caso di specie dalla CIR, che, con giudizio insindacabile in questa sede, ha anche provveduto a valutare in concreto il comportamento dell'Agenzia, affermando la mancanza del benché minimo indizio di artifici o raggiri messi in opera allo scopo di ottenere un pagamento non più dovuto.


In considerazione della peculiarità della vicenda, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

*P. Q. M.*  
*✓ esauzione tra le parti le spese del giudizio*

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

Così deciso in Roma il 16-6-2016



Il Presidente  
Dott. Marcello Iacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI ..... 7 OTT. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*Luisa Passinetti*